



COMUNE DI ARANNO  
6994 ARANNO

**Ordinanza Municipale**  
per l'erogazione di incentivi  
in favore dell'efficienza energetica  
e delle energie rinnovabili  
e della mobilità

agosto 2023



**Il Municipio di Aranno, richiamati:**

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021.

Il Municipio di Aranno dispone:

## **Disposizioni generali e competenze**

### **Art 1. Obiettivo**

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

### **Art 2. Credito disponibile**

- <sup>1</sup> Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.
- <sup>2</sup> Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

### **Art 3. Ambiti incentivati**

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- f) impianti solari termici;
- g) Certificazioni e consulenze;
- h) trasporto pubblico (privati).



## Procedura e condizioni di incentivazione incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

### Art 4. Condizioni generali e procedura

- 3 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito [www.aranno.ch](http://www.aranno.ch).
- 4 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- 5 Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
- 6 La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

## Incentivi

### Art 5. Risanamenti energetici di edifici esistenti

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **35%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a **fr. 5'000.00** per edificio.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.
- 5 L'incentivo può essere richiesto unicamente per risanamenti energetici di edifici esistenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

### Art 6. Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.



- <sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **35%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo pari a **fr. 2'000.00**.
- <sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'ente cantonale competente.
- <sup>5</sup> L'incentivo può essere richiesto unicamente per le nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® realizzate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **Art 7. Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto**

- <sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- <sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- <sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **35%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **fr. 2'000.00** per la sostituzione con un impianto a pompa di calore. Ammonta al 50% del contributo cantonale ritenuto un massimo di **fr. 3'000.00** per la sostituzione con un impianto a pellets.
- <sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.
- <sup>5</sup> L'incentivo può essere richiesto unicamente per sostituzioni di impianti di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto effettuate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **Art 8. Impianti fotovoltaici**

- <sup>1</sup> Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- <sup>2</sup> L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.
- <sup>3</sup> L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **fr. 2'000.00** per impianto.
- <sup>4</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.
- <sup>5</sup> L'incentivo può essere richiesto unicamente per impianti fotovoltaici realizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.



## Art 9. Impianti solari termici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi pannelli solari termici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **fr. 1'000.00** per impianto.
- 4 L'incentivo è riconosciuto in caso di installazioni su edifici esistenti e antecedenti al 16 settembre 2008 (fa stato il rilascio della licenza edilizia). La data è riferita all'entrata in vigore del RUEn (Regolamento sull'utilizzazione dell'energia).
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.
- 6 L'incentivo può essere richiesto unicamente per impianti solari termici realizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

## Art 10. Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
- 3 La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
- 4 L'importo concesso ammonta a **fr. 500.00 + fr. 50/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **3'000.00 CHF** per impianto.
- 5 Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.
- 7 L'incentivo può essere richiesto unicamente per batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici acquistate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

## Art 11. Scaldacqua a pompa di calore

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi gli edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP ([www.fws.ch](http://www.fws.ch)).



- 3 L'importo concesso ammonta a **fr. 350.00** per impianto installato.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dall'emanazione della fattura.
- 5 L'incentivo può essere richiesto unicamente per scaldacqua e pompe di calore acquistate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

## **Art 12. Certificazioni e consulenze**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
  - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
  - un'etichetta energetica CECE;
  - una consulenza energetica "Bussola Energia";Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
  - una certificazione provvisoria Minergie®;
  - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
- 2 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 3 Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile ammonta al **20%** del costo della certificazione della certificazione e/o consulenza; ritenuto un massimo di fr. 500.00.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.
- 5 L'incentivo può essere richiesto unicamente per analisi effettuate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

## **Art 13. Acquisto di elettricità ecologica certificata**

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.
- 2 Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star ([www.naturemade.ch](http://www.naturemade.ch)).
- 3 L'importo concesso ammonta a **cts. 2.00** per kWh di elettricità ecologica certificato *naturemade* star acquistato, ritenuto un importo massimo di **fr. 500.00** per economia domestica.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica.
- 5 L'incentivo può essere richiesto unicamente per acquisti di elettricità ecologica certificata effettuati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.



## Procedura e condizioni di incentivazione incentivi in favore della mobilità sostenibile

### Art 14. Procedura generale

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate alla cancelleria attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito [www.aranno.ch](http://www.aranno.ch).
- 2 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

### Art 15. Trasporto pubblico (privati)

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo finanziario per la promozione della mobilità sostenibile i cittadini domiciliati e dimoranti (permesso B) nel Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
  - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
  - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento seven25, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- 4 L'importo concesso ammonta a:
  - **30%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti, ritenuto un massimo di **fr. 500.00** per anno civile;
  - **10%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un massimo di **fr. 500.00** per anno civile.
- 5 Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
- 6 L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
- 7 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

### Art 16. Biciclette elettriche

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo:
  - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
  - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:



- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera;
  - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- 3 L'importo concesso ammonta al:
- **10%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **300.00 CHF**, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a) e lett. b) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- 4 Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
- **1** bicicletta ogni **5 anni** o per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
  - **2** biciclette ogni **5 anni** per le attività economiche con 5 o più dipendenti.
- 5 Il beneficiario non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti ad Aranno. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune, il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
  - vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
  - vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

## Art 17. Autoveicoli elettrici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di un autoveicolo a propulsione elettrica le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B e C) del Comune di Aranno e le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa per scopi di mobilità aziendale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
  - il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;
  - l'automobile deve essere immatricolata con targa del Ticino;
  - il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.
- 3 L'importo concesso ammonta a **a fr. 700.00** (IVA inclusa).
- 4 Sono esclusi i veicoli a propulsione ibrida.
- 5 Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.
- 6 Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.
- 7 Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti ad Aranno. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;





- 
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
  - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- <sup>8</sup> Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto, fa stato la data sulla licenza di circolazione del veicolo ("Carta grigia")
- <sup>9</sup> L'incentivo può essere richiesto unicamente per autoveicoli elettrici acquistati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.



## Disposizioni finali

### Art 18. Versamento dei sussidi

- 1 Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- 2 È escluso il rimborso a contanti.
- 3 Il Municipio di Aranno, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

### Art 19. Riscossione indebita

- 1 Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- 2 Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

### Art 20. Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.


### Art 21. Norma transitoria

I rimborsi previsti agli art. 14 e 15 (abbonamenti mezzi pubblici e biciclette) acquistati/e a partire dal 1° aprile 2023 possono già essere calcolati sulla base della presente ordinanza, ma solo se comprovati dalla necessaria documentazione attestante e richiesti secondo i termini prescritti.

### Art 22. Entrata in vigore

- 1 È adottata dal Municipio con RM no. 286 del 25.07.2023 e viene pubblicata agli albi comunali dal 28 agosto 2023 al 28 settembre 2023.
- 2 La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
- 3 Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Stefano Magini



La segretaria f.f.:

  
Tatiana Morelli